



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Sent. n. 1033**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Anno 2005**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2<sup>a</sup> Sezione – ha **R.g. n. 1410**

pronunciato la seguente

**Anno 2001**

**SENTENZA**

sul ricorso n. 1410/2001, proposto dalla Federazione Italiana delle Associazioni Cristiane dei Giovani YMCA, con sede in Roma, via Varese n.5, in persona del Presidente pro tempore prof. avv. Roberto Giuffrida, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Donnangelo, elettivamente domiciliata in Torino, via Mazzini 13, presso lo studio dell'avv. Edoardo Thellung,

**contro**

la Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia Salsotto, presso la stessa elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Castello n.165,

**per l'annullamento**

della Determinazione della Regione Piemonte - Direzione Turismo - Sport - Parchi n.196 dell'11 maggio 2001, comunicata il successivo 25 maggio 2001 a mezzo del servizio postale, adottata dal Dirigente del Settore Ing. Aldo Migliore, con la quale la Regione Piemonte ha determinato di *“confermare la spesa impegnata con la precedente deliberazione DGR n.23-19824 del 9.6.97 per la liquidazione del contributo in conto capitale concesso alla Y.M.C.A. per la realizzazione delle opere finanziate ai sensi del Regolamento CEE 2025/88 ob.1 in relazione al progetto di ristrutturazione, miglioramento ed arredamento R.T.A. Centro Congressi in*

*Bardonecchia a fronte dell'avvenuto adeguamento della spesa ammessa a contributo a quella accertata e definita in £ 9.112.000.000 con conseguente riduzione del contributo stesso da £ 4.000.000.000 a £ 3.644.800.000",*  
 nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali,

**e per la condanna**

al pagamento della somma di lire 355.200.000, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del pregiudizio patrimoniale subito.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Vista la costituzione in giudizio della Regione Piemonte.

Visti tutti gli atti di causa e le memorie delle parti.

Relatore alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005 il Referendario dott. Antonio Plaisant ed uditi l'avv. Botzios, su delega dell'avv. Donnangelo, per la parte ricorrente, e l'avv. Salsotto per la regione Piemonte;

**FATTO**

La Giunta Regionale del Piemonte, con deliberazione n. 23-19824 in data 9 giugno 1997, stabiliva *"di impegnare la spesa di £ 3.644.800.000= del cap. 25621 (I 281584) del bilancio 1997 per la liquidazione del contributo in conto capitale concesso alla Y.M.C.A - Federazione Italiana delle Associazioni Cristiane dei Giovani per la realizzazione delle opere finanziate ai sensi del Regolamento CEE 2052/88 ob.2 in relazione al progettodi ristrutturazione, miglioramento ed arredamento di R.T.A. Centro Congressi in Bardonecchia"*

Con sentenza n. 127/2000 del 4 febbraio 2000, questa Sezione annullava, l'anzidetta deliberazione, *"nella parte in cui riduce il contributo concesso alla YMCA da £. 4.000.000.000 a £. 3.644.800.000"*.

Con nota del 29 settembre 2000, prot. 17030, indirizzata alla ricorrente Federazione, il Dirigente del Settore Offerta Turistica - Interventi Comunitari in materia turistica della Direzione Turismo, Sport e Parchi *"Ritenuto opportuno, in esecuzione di detta sentenza, procedere alla riapertura del procedimento ai sensi della Legge 241/90 nonché della D.C.R. n.703-15162 del 12.10.1993", "trasmette(va) la nota "Verifica elaborato YMCA - Stato avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 29.3.1996 corrispondente allo Stato Finale" con l'indicazione delle contestazioni espresse dalla Amministrazione Regionale a seguito dei sopralluoghi effettuati in data 3.4.97 e 16.4.97"*, affinché controdeducesse *"in merito, nel termine di 40 giorni dal ricevimento della"* stessa nota.

Con nota del 17 novembre 2000, la Federazione ricorrente rielvava quanto all'uopo indicato.

Con determinazione n.196 in data 11 maggio 2001, il Dirigente del Settore Offerta Turistica - interventi comunitari in materia turistica della Direzione Turismo - Sport - Parchi della regione Piemonte - *"Considerata l'avvenuta riapertura del procedimento ai sensi della legge n.241/90, nonché della D.C.R. n.703-15162 del 12.10.1993 a seguito della quale venivano trasmessi all'YMCA in data 29.09.2000 i risultati della verifica effettuata dai funzionari del settore Turismo dell'elaborato presentato dalla stessa - STATO DI AVENZAMENTO LAVORI N. 1° A TUTTO il 29.03.1996 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE - con l'indicazione delle contestazioni espresse dall'Amministrazione Regionale a seguito dei sopralluoghi effettuati in data 3.04.1997 e 16.041997, affinché la Federazione avesse l'opportunità di controdedurre nel termine di 40 giorni;*

*Considerato altresì che in occasione di detta verifica era stato rilevato quanto segue:...e che a seguito di tali rilievi il costo complessivo ritenuto ammissibile per la realizzazione del progetto ammontava a £. 9.112.099.818=; Preso atto che in data 28.12.2000 l'Y.M.C.A. comunicava le proprie controdeduzioni, in relazione alla sopracitata verifica dell'elaborato relativo al SAL n. 1 a tutto il 20.3.1996, rifacendosi al Prezziario utilizzato dalla Camera di Commercio di Milano anno 1994 trimestre Gennaio - Marzo qui di seguito riportate: ... Ritenuto di poter controdedurre alle osservazioni presentate dall'Associazione Y.M.C.A. in riferimento alle contestazioni espresse da questa Amministrazione con le seguenti considerazioni: ... ribadendo quindi che, a seguito dei rilievi sopra descritti, si confermava il costo complessivo ritenuto ammissibile per la realizzazione del progetto quale ammontante a £ 9.112.099.818. Considerato che le osservazioni presentate dall'Y.M.C.A. Federazione italiana delle Associazioni Cristiane dei Giovani in merito ai rilievi effettuati in sede di verifica da questa Amministrazione relativamente alla congruità della spesa ammissibile a contributo non possano essere accolte in quanto non contraddicono sostanzialmente quanto evidenziato dai tecnici di questo settore e dettagliatamente sopra descritto; Considerato inoltre che la riduzione della spesa ammessa a contributo a quella accertata e definita in £. 9.112.000.000 con conseguente riduzione del contributo in conto capitale concesso da £. 4.000.000.000 a £. 3.644.800.000 è da ritenersi a tutt'oggi giustificata e dovuta” stabiliva "di confermare la spesa impegnata con la precedente deliberazione D.G.R. n.23-19824 del 9.06.1997 per la liquidazione del contributo in conto capitale concesso alla Y.M.C.A. per la*

*realizzazione delle opere finanziate ai sensi del Regolamento CEE 2052/88 ob.2 in relazione al progetto di ristrutturazione, miglioramento ed arredamento di R.T.A. Centro Congressi in Bardonecchia a fronte dell'avvenuto adeguamento della spesa ammessa contributo a quella accertata e definita in £ 9.112.000.000 con conseguente riduzione del contributo stesso da £ 4.000.000.000 a £ 3.644.800.000. Di dare atto che il suddetto contributo in conto capitale è stato liquidato con D.P.G.R. n. 215 del 24.07.1997 (ai sensi del Regolamento 2052/88 ob. 2) nella misura di £. 3.644.800.000 e che è già stato effettuato il rendiconto alla Commissione Europea secondo l'intervento ricompreso nel DOCUP 92/93 - Regolamento C.E. 2052/88".*

Con il ricorso in esame, notificato in data 19 luglio 2001, la Federazione Italiana delle Associazioni Cristiane dei Giovani YMCA ha chiesto l'annullamento della detta determinazione e la condanna della Regione Piemonte al pagamento della somma di lire 335.2000.000, oltre ad interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del pregiudizio patrimoniale subito, per i seguenti motivi:

**I. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Contraddittorietà.**

**Carenza di motivazione. Sviamiento di potere.**

Poichè nelle premesse dell'impugnata determinazione, così, tra l'altro, si afferma: *"Ritenuto di poter controdedurre alle osservazioni presentate dall'Associazione Y.M.C.A. in riferimento alle contestazioni espresse da questa Amministrazione con le seguenti considerazioni: 1) Le voci inerenti le ASSISTENZE MURARIE non sono state considerate accettabili in quanto relative a tipologie di opere già ricomprese nella posa in opera delle stesse,*

quali lo scarico in cantiere, l'accatastamento, il sollevamento materiale, ponteggio, opere di protezione, eventuali materiali murari. Pochissimi prezziari presentano alcune eccezioni, peraltro motivate in modo contraddittorio (vedi pag. 56 - Opere da Imprenditore Edile 1.5 - prezziario Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano). Ne consegue che gli importi relativi ai numeri d'ordine qui di seguito riportati non verranno conteggiati in quanto assistenze già ricomprese nelle voci ad esse relative... 2) In relazione alle voci relative ad opere per le quali è stato determinato un prezzo che non ha riscontro nel prezziario di riferimento ... , si precisa che l'accettazione del progetto e relative varianti non comporta l'analisi contabile dei prezzi che vengono in tale sede considerati congrui, salvo verifica finale a consuntivo, verifica che ha in questo caso evidenziato proprio la mancanza di detta congruità ... 3) Per quanto riguarda le voci inerenti ad elementi di arredo e/o attrezzature si rimanda al verbale relativo al sopralluogo ... durante il quale è stata riscontrata la quantità e la tipologia degli elemento descritti e quantificati nella comunicazione del 29.09.00 ...", per quanto riguarda il Punto 1) della determinazione impugnata: a) in merito ai punti 3), 4), 5), 7), 18) e 21), le dette deduzioni sarebbero state puntualmente contestate dalla ricorrente Federazione, la quale avrebbe fatto presente come l'assistenza alla posa in opera è cosa ben diversa dalla posa, ed è esplicitamente esclusa dai prezziari di fornitura e posa in opera così come è palesemente chiarito a pag. 215 del Prezziario C.C.I.A Milano, per cui la Regione non avrebbe svolto alcuna verifica sul punto, essendosi limitata a riportare in motivazione l'oggetto dell'accertamento autonomamente effettuato; b) in merito al punto 10),

relativo alla applicazione della percentuale del 28% sul costo “ipotizzato” dell'impianto, la detta deduzione sarebbe stata puntualmente contestata dalla ricorrente Federazione, la quale avrebbe fatto presente che la detta percentuale doveva essere applicata sul prezzo in concreto sostenuto; in ogni caso, nessuna verifica sarebbe stata fatta sul punto dalla Regione, essendosi limitata a trascrivere, quale motivazione, l'oggetto dell'accertamento autonomamente effettuato; c) in merito al punto 11), “Assistenza mur. imp. elettric.”, “il costo così come determinato non risulta comunque chiaro”, la detta deduzione sarebbe stata puntualmente contestata dalla ricorrente Federazione, la quale aveva fatto presente che per l'impianto elettrico, come per quello di riscaldamento, non essendovi riscontro nel Prezziario della C.C.I.A. di Milano “in quanto la voce 20.4.330 non è quotata e comunque si riferisce a volumi inferiori a 10.000 mc. è stato formulato un nuovo prezzo di L. 65.000 a mq. che è stato approvato insieme al progetto originale dalla Regione”, per cui “la voce n. ord. 540097 di L. 102.458.850 risulta essere derivante dal prodotto dei 3.152,58 mq. \* l'importo di 65.000 L./mq \* la percentuale del 50% prevista dal citato presso 1.5.365”; in ogni caso, la Regione Piemonte non avrebbe svolto alcuna verifica sul punto ed avrebbe motivato la propria decisione limitandosi ad indicare l'oggetto dell'accertamento svolto; d) in merito al punto 12), in base al quale “l'impianto ascensore non è ricompreso fra le opere ammesse a contributo ...”, la detta deduzione sarebbe stata contestata dalla ricorrente Federazione, la quale aveva fatto presente che da nessuna parte erano state escluse le opere riguardanti l'impianto ascensore (peraltro non conteggiato) e che “la voce assistenza muraria per impianto ascensore

*fa parte del progetto originale approvato dalla Regione”.*

Per quanto riguarda il punto 2) della Determinazione impugnata: a) in merito al punto 6), in base al quale si sarebbe dovuto determinare in misura diversa il costo dell'impianto di riscaldamento, la deduzione sarebbe stata contestata dalla ricorrente Federazione, la quale avrebbe avuto fatto presente che *“la voce n. 17.4.320 del Prezziario C.C.I.A.A. MILANO non è applicabile alla voce n. ord. 45/0076 "Impianto di Riscaldamento", in quanto tale voce si riferisce ad un impianto relativo ad un immobile di volumetria pari a 19.788,7 mc. e non già a quello di 3.000/8.500 mc. a cui si riferisce l'anzidetto prezzo. Per tale motivo è stato proposto un nuovo prezzo di lire /mc. 51455 che è stato approvato in sede di progetto iniziale dalla Regione”*; nessuna verifica sarebbe stata fatta dalla Regione, la quale si sarebbe limitata a trascrivere, quale motivazione del provvedimento, l'effetto dell'accertamento autonomamente effettuato; b) in riferimento al punto 15), relativo al *“Costo non conteggiato in quanto riferito a voce non riscontrata nei verbali concordamento nuovi prezzi”*, la deduzione sarebbe stata contestata dalla Federazione ricorrente, la quale aveva fatto presente che *“il prezzo in questione, contrariamente a quanto affermato, trova riscontro nell' "ELENCO PREZZI" contrattuale - allegato n. 11, al progetto originale con il n. 0123 per l. 140.000.000”*; solo il costo pari al 15% del valore delle opere, pari a £. 167.400.000, sarebbe stato, in effetti, erroneamente inserito, dovendosi così determinare il costo rimborsabile in lire 140.000.000; nessuna verifica sarebbe stata fatta sul punto dalla Regione, la quale si sarebbe limitata a trascrivere, quale motivazione del provvedimento, l'effetto dell'accertamento autonomamente effettuato.

Per quanto riguarda il punto 3) della Determinazione impugnata: a) in merito al punto 8), la Regione Piemonte ritiene non ammissibile a finanziamento la spesa relativa all'*"impianto idrico - sanitario per apparecchio"*, in base al quale *"in assenza di dati precisi non viene conteggiata la spesa di £. 99.846.000"*, tale deduzione sarebbe stata contestata dalla ricorrente Federazione, la quale aveva fatto presente che, come rilevato dal sopralluogo, *"gli apparecchi sanitari rilevati sono in numero complessivo inferiore di 3 pezzi a quelli contabilizzati (66 contro 69). Quanto agli orinatoi sospesi, gli stessi, contrariamente a quanto affermato, sono stati contabilizzati nella voce n. ord. 160.0341 al prezzo di L. 399.500 più basso di quello di L. 478.000 riconosciuto dalla Regione. I punti idrici contabilizzati sono quelli sopra indicati oltre alla quota di impianto relativa alla totalità del fabbricato ma eseguita nei piani oggetto del contributo. Tale quota è stata considerata nella perizia approvata pari al 30% degli impianti superiori e cioè pari a  $373 \cdot 30\% = 111,9$ . Per evitare sopralluogo sono stati assunti per buoni quelli accertati dalla Regione e cioè:  $n. (66+4)=70 + 111,9$  (quota altri impianti) =  $181,9 \cdot L./cad. 540.000 = L. 98.226.000$ . lire/mc.  $51455 \cdot 0,25 = 12.863,75$  e in c.t. 12.865"*; nessuna verifica sarebbe stata effettuata dalla Regione, essendosi limitata a riportare in motivazione l'oggetto del provvedimento impugnato; b) in merito al punto 9), in base al quale *"Per questi punti la verifica eseguita dai funzionari del Settore Turismo ha accertato le seguenti quantità: ..."*, la deduzione sarebbe stata contestata dalla ricorrente Federazione, la quale aveva fatto presente che *"i piatti doccia, essendo costruiti in muratura, hanno il piatto doccia in piombo, cosa che nulla ha a vedere con*

*l'impermeabilizzazione della pavimentazione*"; nessuna verifica sarebbe stata effettuata dalla Regione, essendosi limitata a riportare in motivazione l'oggetto del provvedimento impugnato; c) in merito ai punti 13) e 16) *"Fornitura e posa attrezzatura palestra"* ed *"Arredamento spogliatoi"*, *"Il costo della fornitura viene definito ... come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dalla s.r.l. Livinco"* la deduzione sarebbe stata contestata dalla Federazione ricorrente, la quale aveva fatto presente che *"come si rileva dalle due voci nuovo prezzo 09 e nuovo prezzo 100 e dalla dichiarazione richiesta dalla Regione e prodotta in sede di contabilità finale, il costo unitario degli armadietti, panche, ed appendiabiti è valutato a posto"*, per cui vi sarebbe *"totale coincidenza fra quanto rilevato in sede di sopralluogo (e cioè: 60 posti armadietto, 24 posti panca, 64 posti appendi abiti) e quanto riportato in perizia e contabilità finale"*; nessuna verifica veniva effettuata dalla Regione, essendosi limitata a trascrivere, quale motivazione del provvedimento, l'oggetto dell'accertamento autonomamente effettuato; d) in merito al punto 20) *"Porte in laminato a l battente"*, *"Questa voce trova il riscontro sul prezziario C.C.I.A.A. Mi ..."*, la deduzione sarebbe stata contestata dalla Federazione ricorrente, la quale aveva fatto presente che *"la porta adottata non ha alcun riscontro con il prezzo citato né con altro prezzo del Prezziario CCIAA di Milano"*; nessuna verifica sarebbe stata effettuata dalla Regione, essendosi limitata a trascrivere, quale motivazione del provvedimento, l'oggetto dell'accertamento autonomamente effettuato.

Per quanto riguarda il punto 4) della Determinazione impugnata: a) in merito al punto 2) *"Posa davanzale finestra costo già incluso nella voce ..."*

*quindi non conteggiato", la deduzione sarebbe stata contestata dalla Federazione ricorrente, la quale aveva fatto presente che "la voce n. ord. 164/0346 che fa riferimento sempre alla voce n. 7.4.260/261 del Prezziario CCIAA Milano non comprende la posa in opera, voce n. 7.4.260/261 = L. /cad. 101.576/1.20 = L./ml. 83.350" e che "Quanto alla posa in opera, è stata inserita la voce n. ord. 26/0044 (posa davanzale finestre) che fa riferimento alla voce n. 1.6.95 del Prezziario CCIAA Milano quotata l. 42.600"; nessuna verifica sarebbe stata effettuata dalla Regione, essendosi limitata a trascrivere, quale motivazione del provvedimento, l'oggetto dell'accertamento autonomamente effettuato; b) in merito al punto 14) determinazione impugnata "Il costo di un impianto completo per il trattamento delle acque di balneazione secondo i prezzi di mercato assomma a £. 35.000.000 ... Conteggiato £. 35.000.000", la deduzione sarebbe stata contestata dalla ricorrente Federazione, la quale aveva fatto presente che "per quanto riguarda l'impermeabilizzazione e impianto depurazione della piscina è stato effettivamente erroneamente contabilizzato un prezzo di L. 290.000.000 che non trova riscontro nel progetto. Peraltro per tali voci erano stati previsti ed approvati i prezzi 121/a e 121/b per rispettivamente L. 65.400.000 e L. 50.000.000 pari a complessive L. 115.400.000 che è l'importo che correttamente deve essere riconosciuto"; nessuna verifica sarebbe stata effettuata dalla Regione, essendosi limitata a trascrivere, quale motivazione del provvedimento, l'oggetto dell'accertamento autonomamente effettuato; c) in merito al punto 17) "Smaltimento acque bianche e nere", "La spesa relativa a tale voce ... viene definita in £. 166.878.751", "limitatamente al circuito interno di*

*raccolta al piede delle colonne verticali e vasche IMMOFF di trattamento",* la deduzione sarebbe stata contestata dalla ricorrente Federazione, la quale aveva fatto presente che *"La voce relativa all'impianto di smaltimento acque bianche e nere di cui all'art. 267 considera soltanto la rete fognaria posta al piano seminterrato dell'edificio senza comprendere le cadute ai piani superiori non ammessi a contributo"* e che, comunque, la rete esterna, realizzata interamente, sarebbe *"assolutamente necessaria per il collegamento dei piani ammessi a contributo al fine di ottenere l'agibilità delle porzioni di edificio completate, agibilità che è stata richiesta dalla REGIONE per il collaudo delle opere e che è stata regolarmente rilasciata dal Comune di Bardonecchia"*; nessuna verifica sarebbe stata effettuata dalla regione, essendosi limitata a trascrivere, quale motivazione del provvedimento, l'oggetto dell'accertamento autonomamente effettuato; d) in merito al punto 19), *"Demolizione muri contro terra", "Il quantitativo di questa voce non trova riscontro nel verbale di concordamento nuovi prezzi dell'11-03.1996 e quindi non viene conteggiato"*, la deduzione sarebbe stata contestata dalla Federazione ricorrente, la quale aveva fatto presente che *"la quantità relativa alla voce trova riscontro nella determinazione di un nuovo prezzo, peraltro approvato dalla REGIONE, in sede di perizia di variante, che stabilisce il valore del prezzo unitario e non già il valore della quantità a cui, in sede consuntiva, andrà applicato"*; nessuna verifica sarebbe stata effettuata dalla regione, la quale si sarebbe limitata a trascrivere, quale motivazione del provvedimento, l'oggetto dell'accertamento autonomamente effettuato; significativo in tale ottica, sarebbe *"la questione relativa all'impianto idrico sanitario (punto 8), dove*

*la Regione ha provveduto a non ritenere ammissibili opere per Lit. 99.846.000 in quanto "dal progetto non risulta individuabile una quantità così rilevante di impianti idrico-sanitari nella parte ammessa a contributo e pertanto in assenza di dati precisi conviene conteggiata la spesa di Lit. 99.486.000", che evidenzerebbe "la carenza di istruttoria sul punto, avendo dovuto la Regione, in presenza di analitica contestazione, quanto meno rinnovare il sopralluogo per verificare l'effettiva consistenza dello stato dei luoghi".*

## **II. Carenza di motivazione.**

Sotto diverso profilo, la determinazione impugnata sarebbe viziata da carenza di motivazione in quanto taluni costi (punti 6, 9, 20, 14) sarebbero stati apoditticamente ritenuti sproporzionati rispetto a quelli di mercato, senza alcuna motivazione in ordine agli elementi acquisiti per giungere a tale conclusione.

La determinazione impugnata sarebbe parimenti carente di motivazione, nella parte in cui non ammette a finanziamento le opere di assistenza muraria (punti 3, 4, 5, 7, 11, 12, 18, e 21) in quanto - pur in presenza di documentate indicazioni al riguardo nel prezzario della C.C.I.A.A. di Milano, che indicherebbe i citati costi come voci autonome - la stessa avrebbe respinto le controdeduzioni della Federazione ricorrente per il sol fatto che *"pochissimi prezzari presentano alcune eccezioni, peraltro motivate contraddittoriamente"* ed, inoltre, essa non conterrebbe alcuna motivazione in merito alla decisione di escludere dal finanziamento i costi non rilevati nel verbale di concordamento nuovi prezzi (punti 15 e 19), ovvero perché non risultanti dal progetto (punto 8), nonché i costi di

canalizzazione ed allaccio della rete fognaria.

### **III. Contraddittorietà della motivazione.**

La determinazione impugnata utilizzerebbe quale parametro di valutazione - indistintamente - ora il progetto approvato, ora il verbale di concordamento nuovi prezzi, ora il prezzario adottato per la redazione della contabilità, ora un prezzario diverso da quello adottato per la redazione della contabilità; in particolare la Regione Piemonte avrebbe ritenuto applicabile il prezzario della C.C.I.A.A. di Milano per la determinazione dei prezzi asseritamente non concordati (cfr. punto 20) ma se ne sarebbe discostata sul punto delle assistenze murarie; avrebbe utilizzato il progetto quale parametro per verificare la strumentalità delle opere eseguite (punto 8), ma se ne sarebbe discostata ritenendo ammissibili costi relativi ad opere non presenti nel progetto (punto 9), ovvero non riconoscendo ammissibili opere presenti nel progetto (punto 17); in definitiva la determinazione impugnata non consentirebbe di comprendere se la riduzione del contributo erogato alla Federazione ricorrente sia dipesa *"dalla rilettura delle voci richiamate nello stato finale"*, ovvero *"dall'adeguamento di alcune di queste ai prezzi unitari previsti dal prezzario opere edilizi delle CCIAA di Milano in vigore nel trimestre gennaio-marzo 1994"*, ovvero ancora *"da non completamento di alcune opere di finitura delle scale e la mancanza dei relativi corrimano, nonché lievi lavori necessari per l'attivazione degli impianti, opere non computate"*.

### **IV. Eccesso di potere per sviamento.**

La Regione Piemonte avrebbe adottato la determinazione impugnata in veste di "Tesoriere" della UE, per la concreta erogazione dei fondi

comunitari funzionali al raggiungimento di obiettivi specifici già ritenuti meritevoli in sede comunitaria, per cui avrebbe dovuto soltanto verificare l'effettività conformità delle opere al progetto approvato ed, invece, avrebbe di fatto svolto valutazioni ulteriori, ritenendo alcuni costi "*oggettivamente ammissibili*" (come nel caso delle assistenze murarie) ovvero superiori a quelli di mercato ed, in tal modo, confondendo il proprio ruolo di "*collaudatore-tesoriere*" con quello di "*appaltatore*" così da sviare il potere esercitato dalla sua causa propria.

#### **V. Condanna al pagamento della somma di Lit. 355.200.000.**

Gli errori di valutazione in cui sarebbe incorsa la Regione Piemonte, traducendosi nell'illegittima riduzione dell'importo finanziato a favore della Federazione ricorrente per la somma di lire 355.200.000, avrebbero cagionato a quest'ultima un correlativo danno, per cui avrebbe diritto al pagamento della somma anzidetta, a titolo di risarcimento, anche in forma specifica, ai sensi dell'art. 7, comma III, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art. 7 della legge 17 luglio 2000, n. 205, nonchè degli interessi legali calcolati a partire dal 12 agosto 1997 (data di pagamento della quota di contributo già versata) ed, a titolo di risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art.1224 del codice civile, delle somme dovute a titolo di rivalutazione.

Con "Ricorso per accertamento tecnico preventivo in via d'urgenza in corso di causa" del 26 marzo 2004, la Federazione Italiana delle Associazioni Cristiane dei Giovani YMCA - premesso che è "*attualmente pendente*" il ricorso in esame, "*che, nelle more, il complesso immobiliare di cui sopra è stato inserito nell'elenco dei beni immobili in cui si svolgeranno le*

*olimpiadi invernali Torino 2006; che, in vista delle prossime olimpiadi invernali, l'Agenzia Torino 2006 ha bandito gara d'appalto per la ristrutturazione integrale del complesso immobiliare che comprende gli immobili per cui è causa; che, come risulta dall'avviso di postinformazione pubblicato in data 16 marzo 2004 sul quotidiano La Repubblica, l'Agenzia Torino 2006 ha concesso in appalto alla Zoppoli and Pulcher s.p.a., quale capogruppo di un'associazione temporanea d'impresе, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'ex Colonia Medail destinata a Villaggio olimpico; che è interesse della ricorrente far effettuare con estrema urgenza tutti gli accertamenti utili per verificare quale è lo stato dei luoghi al fine di determinare quali siano le opere realizzate dalla odierna ricorrente, nella precisa misura e quantità; che è interesse della ricorrente ottenere anche una stima delle opere eseguite; che l'imminente avvio di opere di integrale ristrutturazione rende assolutamente urgente ed indifferibile l'accertamento richiesto, non potendo, in mancanza, essere effettuati gli accertamenti, indispensabili ai fini della decisione sull'impugnativa in corso" - ha chiesto che venisse disposto "accertamento tecnico preventivo d'ufficio volto ad accertare lo stato dei luoghi dei corpi di fabbrica "A" dell'ex Colonia Medail, con specifica descrizione della natura, qualità e quantità delle opere realizzate e volto a fornire una stima delle opere eseguite nominando CTU".*

Con atto, in data 28 aprile 2004, si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, chiedendo la reiezione del ricorso e dell'anzidetta richiesta di accertamento tecnico preventivo in via d'urgenza in corso di causa.

Nella Camera di consiglio del 29 aprile 2004, è stato discusso il ricorso di

accertamento tecnico preventivo in via d'urgenza in corso di causa, ed in esito di tale discussione, con ordinanza n.21/i in pari data, questa Sezione ha deciso di ordinare *"alla Regione Piemonte di depositare, entro 20 giorni dalla comunicazione della"* stessa ordinanza *"documentati chiarimenti indicati in motivazione"* relativi allo *"stato attuale dei lavori eventuali eseguiti sull'immobile per cui è controversia, al fine di valutare l'ammissibilità e la rilevanza del richiesto accertamento tecnico preventivo"*, fissando una nuova udienza camerale al 26 maggio 2004..

In data 24 maggio 2004 la Regione Piemonte, in ottemperanza alla richiamata ordinanza di questa Sezione, ha depositato:

1. copia fotostatica dello *"Stato di consistenza Edifici A e C - piani "a - b" e Edificio C - piani "c -d- e" - Opere di nuova edificazione e ristrutturazione del complesso immobiliare denominato "Colonia Medail" a Bardonecchia"*, redatto in data 15 aprile 2004, a seguito di sopralluogo, dall'ingegner Peppino Marasco, nella qualità di Direttore dei lavori, ove, così, si afferma: *"Come già rilevato, infatti, sin dal giorno della consegna del cantiere, parte del piano rialzato (livello B) e del piano seminterrato (livello A) risultano in condizioni di evidente stato di abbandono e presentano anche interventi vandalici quali rottura di alcune vetrate e di serramenti metallici, demolizione di parte del controsoffitto e rimozione di plafoniere, imbrattamento dei muri con scritte, precaria situazione degli impianti della piscina e servizi; nel complesso si evidenziano carenze dell'impianto elettrico e mancanza di apparecchi igienico-sanitari, radiatori e ventilconvettori. Per quanto attiene ai livelli A e B dell'attiguo edificio C si riscontrano in alcuni locali la mancanza di apparecchi*

*igienico-sanitari, lampade, quadri e l'impianto elettrico risulta molto danneggiato. Tali segni di vandalismo hanno pesantemente alterato lo stato di conservazione dell'immobile rispetto a quanto riportato per l'edificio A nella "Relazione descrittiva generale". Tale documento, a proposito del piano, afferma "... le altre parti del piano elevato" (a esclusione delle zone delle rampe di scale simmetriche) "sono da considerarsi completamente finite, comprese le opere di rivestimento e finitura". Analogamente si è constatato che "al piano b è stato realizzato un intervento analogo a quello del piano a (interrato,) giunto anch'esso pressoché all'ultimazione". Il presente sopralluogo, in accordo con quanto affermato dai precedenti verbali, ha evidenziato uno stato di conservazione diverso da quello indicato in relazione, come esemplificato anche dalle foto in allegato... In relazione ai già indicati atti vandalici, per quanto attiene agli impianti elettrici si è ritenuto di valutare complessivamente i danni subiti nella fornitura e posa in opera di un quadro elettrico completo di linee di alimentazione per l'edificio C e di due quadri elettrici completi di linee di alimentazione per l'edificio A"*

2. copia fotostatica del "Verbale di constatazione - Opere di nuova edificazione e ristrutturazione del complesso immobiliare denominato "Colonia Medail" a Bardonecchia" redatto a seguito di sopralluogo, dall'ingegner Peppino Marasco, in qualità di Direttore dei lavori.

Nella Camera di consiglio del 26 maggio 2004, giusta l'ordinanza n.24/i in pari data, questa Sezione ha accolto la richiesta di accertamento tecnico preventivo in via d'urgenza in corso di causa ed ha nominato Consulente Tecnico d'Ufficio l'ing. Giuseppe Manzone, fissando la pubblica udienza

del 16 giugno 2004 per la formulazione dei quesiti.

Nella pubblica udienza del 16 giugno 2004, questa Sezione - sentite le parti - ha formulato i seguenti quesiti, oggetto dell'incarico affidato all'ingegner Giuseppe Manzone: *“Accerti il CTU, previo sopralluogo e preso esame degli atti e dei documenti di causa, lo stato dei luoghi del corpo di fabbrica A ex Colonia Medail, piani terreno e seminterrato con specifica descrizione della natura, quantità e qualità delle opere realizzate fornendo la stima di queste in relazione alla determina regionale impugnata con l'originale ricorso”*, cui è stata aggiunta la seguente specificazione: *“Solo le parti in contestazione in relazione alla determina della Regione Piemonte”*, ed ha fissato il 10 luglio 2004 quale termine per il deposito della consulenza; nel corso della stessa udienza il difensore della Federazione ricorrente ha depositato una nomina a sua firma - in qualità di procuratore costituito della Federazione Italiana delle Associazioni Cristiane dei Giovani YMCA - dell'ingegner Giovanni Curcuruto quale consulente di parte; la trattazione della causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 15 luglio 2004.

In accoglimento della relativa istanza depositata presso la Segreteria di questo Tribunale dal Consulente Tecnico d'Ufficio in data 29 giugno 2004, con decreto presidenziale n.6 del 5 luglio 2004 del 28 giugno 2004 il termine per il deposito della consulenza è stato prorogato al 30 luglio 2004 ed, alla pubblica udienza del 15 luglio 2004, la trattazione della causa è stata rinviata all' 1.10.2004.

A seguito di ulteriore istanza depositata presso la Segreteria di questo Tribunale dal Consulente Tecnico d'Ufficio in data 30 luglio 2004, il termine per il deposito della consulenza è stato ancora prorogato al 10

ottobre 2004, con decreto presidenziale n.29 in data 8 settembre 2004.

In data 11 ottobre 2004 il Consulente Tecnico d'Ufficio ha depositato presso la Segreteria di questo Tribunale l'elaborato peritale, nel quale si legge che:

**1.** Nel corso delle operazioni peritali è stato effettuato un sopralluogo in contraddittorio, del quale è stata eseguita documentazione fotografica.

**2.** In data 30 luglio 2004 il Consulente Tecnico d'Ufficio ha chiesto alle parti di fornirgli ulteriore documentazione, che gli è stata poi consegnata ad eccezione dei seguenti documenti: copia del S.A.L. finale, copia del registro di contabilità e relativo sommario, specifiche prestazionali degli impianti; copia dei collaudi degli impianti e delle dichiarazioni di conformità; verbale delle prove funzionali degli impianti; chiarimenti sulla riscontrata mancanza di radiatori; disegni di progetto esecutivo.

**3.** Ai fini dell'espletamento dell'incarico, il Consulente Tecnico d'Ufficio ha esaminato, oltre alla documentazione contenuta nel fascicolo processuale ed a quella ricevuta a seguito dell'anzidetta integrazione documentale, una consulenza di parte che gli è stata consegnata dalla Regione Piemonte, datata 20 luglio 2004 e redatta dall'Arch. Angelo Battagliotti e dal Rag. Domenico Grande, ed altra consulenza di parte che gli è stata consegnata dalla Federazione ricorrente, datata 20 luglio 2004 e redatta dall'ingegner Giovanni Curcuruto.

**4.** Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha poi effettuato un analitico esame delle voci in contestazione, cui si farà riferimento nella parte motiva.

**5.** All'esito dell'anzidetto esame, secondo il conclusivo parere del Consulente Tecnico d'Ufficio, si dovrebbe *“decurtare l'importo del S.A.L. della somma di £ 2.885.322.323.-997.497.913 = £ 1.887.824.410. Secondo*

*il parere del sottoscritto CTU pertanto all'importo del Sal n. 1 che riporta il totale (al lordo del ribasso) di £ 10.739.317.039 occorre dedurre la somma di £.1.887.824.410, ridefinendo il nuovo totale (lordo) delle opere in £ 8.851.492.620. Ove sia significativo ai fini dei rapporti Ymca/regione, tale totale andrebbe diminuito per effetto del ribasso d'asta ottenuto (7,5%) e pertanto risulterebbe l'importo netto di £. 8.851.492.620 – 663.861.946 = £ 8.187.630.674.*

Con nota del 18 novembre 2004, il difensore della Federazione ricorrente ha contestato il metodo di analisi utilizzato dal Consulente Tecnico d'Ufficio rilevando che lo stesso avrebbe erroneamente ritenuto “*di dover nuovamente esaminare tutta la contabilità relativa alle questioni oggetto di controversia, con il risultato, aberrante rispetto alla funzione che il CTU avrebbe dovuto assolvere, di arrivare a determinare in una somma inferiore a quella della Regione l'importo dei lavori*” ed ha chiesto la riconvocazione del “*CTU ingegner Giuseppe Manzone per fornire chiarimenti in ordine alla consulenza tecnica redatta dall'ing. Manzone stesso*” con specifico riferimento ai seguenti aspetti, indicati al paragrafo 3, pagine 4 e seguenti, della citata nota in data 18 novembre 2004:

- *3.1 Riclassificazione delle somme. In primo luogo il CTU è chiamato a confermare che il risultato degli accertamenti eseguiti nell'espletamento dell'incarico è quello riportato nel documento 1 allegato in questa sede;*
- *3.2 Punto 6 della CTU. Come riconosce lo stesso CTU il prezzo di L/mc 51.455 è un prezzo concordato con il verbale del 12/12/1994. A nulla rileva il fatto che non concordi con il prezzo unitario di progetto (L/mc 25.000=, proprio. Perché, come si evince dalla circostanza che è stato necessario*

*procedere alla formazione di nuovi prezzi concordati, il prezzo originariamente inserito nel progetto era stato formulato applicando un prezziario, quello delle opere pubbliche di Milano, che si riferiva ad un impianto di dimensioni diverse...Su tale voce il CTU è chiamato a chiarire se il valore sopra rappresentato sia conforme al metodo di valutazione adottato dalla Regione e, una volta accertato tale elemento, a dare la corretta determinazione del prezzo, che differisce in aumento rispetto a quello della Regione.*

*- 3.3. Sul punto 7 della CTU. LA valutazione di cui al punto che precede incide su quella del punto 7 della CTU, ossia l'assistenza muraria per la realizzazione dell'impianto. Su tale argomento la Regione si limita ad escluderla, laddove il CTU sembrerebbe riconoscerla come dovuta. Orbene ribadito che dal riconoscimento dell'obbligo di pagamento dell'assistenza muraria dovrebbe discendere, stante i limiti dell'oggetto del presente giudizio come evidenziati nel precedente paragrafo 1, l'attribuzione della somma richiesta dell'YMCA, nondimeno la valutazione fatta dal CTU dovrebbe essere modificata. In particolare, tenuto conto che l'assistenza muraria è determinata in una percentuale pari al 25% del costo totale dell'impianto, applicando la cifra determinata al precedente 3.2 ne deriverebbe che la voce 7 arriverebbe a L: 219.582.500. Su tale voce il CTU è chiamato a chiarire se il valore sopra rappresentato sia conforme al metodo di valutazione adottato dalla Regione e, una volta accertato tale elemento, a dare la corretta determinazione del prezzo, che differisce in aumento rispetto a quello della Regione.*

*- 3.4 Sui punti 8,9 e 10 della CTU. La Regione non riconosce la voce n.8 e*

*la voce n.9 con una singolare motivazione (in assenza di dati precisi...non ti pago!), salvo poi contraddirsi quando riconosce la somma di L. 27.956.880 relativa alla voce 10 per assistenza muraria all'impianto idrico sanitario (appunto la voce), che, rappresentando il 28% del costo dell'impianto, lo determina in fatto in L.99.846.000. Quindi riconosce una spesa per assistenza muraria ad un impianto che valuta essa stessa in L.99.846.000 ma del quale impianto non riconosce l'importo. Il CTU, con le sue considerazioni sulla voce 10, applica correttamente la percentuale del 28% alla somma degli importi relativi alle voci 8 e 9, giustificando così la richiesta dell'YMCA che è appunto riferita applicando la percentuale per assistenza muraria alla somma degli importi delle voci 8 e 9. Il CTU è dunque chiamato a chiarire come sia compatibile il riconoscimento di una voce determinata in percentuale senza riconoscere la base imponibile su cui detta percentuale deve essere calcolata.*

*- 3.5. Sul punto 17 della CTU. Il prezzo a corpo dell'impianto di smaltimento delle acque bianche e nere è relativo al solo piano seminterrato e comprende anche il collegamento alla rete fognaria comunale. Il comune di Bardonecchia ha regolarmente rilasciato l'agibilità per i locali, proprio in virtù del fatto che tale collegamento è stato effettuato ed è funzionante. Non si comprende da dove il CTU abbia dedotto, viceversa, che il prezzo dell'impianto si riferisce all'intero complesso, provvedendo ad una riduzione pari a due terzi del totale. Il CTU è dunque chiamato a chiarire da quale documentazione contabile sottoposta allo stesso sia dato rinvenire che il prezzo a corpo si riferisce a tutti i piani del fabbricato e non ai soli piani oggetto di finanziamento; (ii) se l'impianto*

*realizzato ai piani seminterrato e terreno sarebbe stato utilizzabile in assenza del ramo dell'impianto per il collegamento alla rete esterna, ovvero se quest'ultimo sia indispensabile” .*

Nella pubblica udienza dell'1 dicembre 2004, all'esito della trattazione della causa, con ordinanza 57/1 in pari data di questa Sezione è stata disposta “*la convocazione del CTU ing. Manzone Giuseppe...perchè fornisca i chiarimenti che il Collegio gli sottoporrà in udienza*”, fissata per il 21 dicembre 2004.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2004, il Consulente Tecnico di parte ricorrente ha rilevato “*come nel quadro sinottico riepilogativo*”, contenuto nella perizia depositata dal Consulente tecnico d'Ufficio, sia poco chiara la metodologia seguita nell'attribuzione delle somme, in particolare per quanto riguarda i punti 6 (riscaldamento), 7 (scarico acque), 8, 9 e 10, chiedendosi se il Consulente Tecnico d'Ufficio abbia esorbitato dal quesito postogli, entrando nel merito di altre voci non contestate nella determina oggetto di questo giudizio”; il difensore della Regione Piemonte ha rilevato “*come, a suo parere, il Consulente Tecnico d'Ufficio si sia attenuto al mandato ricevuto*”; il Consulente Tecnico d'Ufficio ha osservato “*come, nel rispondere ai quesiti postigli, non abbia potuto fare a meno di riferirsi all'intera determina oggetto del giudizio*”; in conclusione il Presidente ha invitato il “*Consulente Tecnico d'Ufficio a produrre, entro il 10 gennaio 2005, ulteriori chiarimenti*”, rinviando la trattazione della causa all'udienza del 26 gennaio 2005.

In data 24 dicembre 2004 il Consulente Tecnico d'Ufficio ha depositato presso la Segreteria di questo Tribunale la nota n. 342/2004 del 23 dicembre

2004, contenente un prospetto riepilogativo dei parziali e totali:

- delle somme richieste dalla Federazione ricorrente (casella denominata *“Richiesto da YMCA”*: totale lire 2.885.322.323);
- delle somme alla stessa già liquidate dalla Regione Piemonte (casella denominata *“Liquidato dalla Regione Piemonte”*: totale lire 1.200.506.222);
- delle somme che sarebbero spettate alla Federazione ricorrente secondo il parere del Consulente Tecnico d'Ufficio (casella denominata *“Dovuto secondo il CTU”*: totale lire 997.497.913);
- della differenza tra le somme individuate dal Consulente Tecnico d'Ufficio e quelle indicate nella consulenza di parte ricorrente redatta dall'ingegner Giovanni Curcuruto (casella denominata *“Differenza CTU-YMCA”*: totale lire - 1.887.824.410);
- della differenza tra le conclusioni cui è giunto il Consulente Tecnico d'Ufficio e quelle contenute nella consulenza di parte resistente redatta dall'Arch. Angelo Battagliotti e dal Rag. Domenico Grande (casella denominata *“Differenza CTU-Regione”*: totale lire - 203.008.309).

In sintesi, il Consulente Tecnico d'Ufficio ha ritenuto che alla Federazione ricorrente avrebbe dovuto essere liquidata la somma totale di lire 997.497.913, a fronte della somma di lire 1.200.506.222 erogata dalla Regione Piemonte la quale, pertanto, avrebbe liquidato alla Federazione ricorrente la somma di lire 203.008.309 in eccedenza rispetto a quanto dovuto; tale differenza, secondo il Consulente Tecnico d'Ufficio, sarebbe dovuta a *“somme in più rispetto la Regione per £ 332.746.099 e somme in meno per £. 535.754.408”*.

È seguito uno scambio di memorie con cui le parti hanno ribadito le proprie tesi.

All'odierna udienza la causa è passata in decisione.

### **DIRITTO**

1. Con il primo motivo di ricorso, la Federazione ricorrente assume che l'impugnata determinazione del Dirigente del Settore Offerta Turistica - Interventi comunitari in materia turistica della Direzione Turismo - Sport - Parchi della regione Piemonte n. 196 in data 11 maggio 2001, sarebbe illegittima per difetto di motivazione ed istruttoria, fondandosi su erronea determinazione delle somme finanziabili in relazione a numerose voci di costo; quanto, poi, alle conclusioni cui è giunto il Consulente Tecnico d'Ufficio - il quale, come risulta dalla parte in narrativa, ha determinato l'importo del contributo in misura inferiore a quanto riconosciuto dalla stessa Regione Piemonte - la detta Federazione, con memoria del 18 novembre 2004, rileva che il citato professionista avrebbe travalicato il proprio mandato, esaminando aspetti che non costituivano oggetto di specifiche doglianze contenute nel ricorso e, pertanto, esulavano dall'oggetto del giudizio.

Sia l'assunto che il rilievo non possono essere condivisi.

La censura non merita accoglimento.

Prima di esaminare nel dettaglio le voci contestate, il Collegio ritiene opportuno - alla luce delle contestazioni mosse dalla Federazione ricorrente riguardo al metodo utilizzato dal Consulente Tecnico d'Ufficio - chiarire in via generale l'ambito di utilizzabilità dell'elaborato peritale ai fini della presente decisione.

L'art.44 del Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054, modificato dall'art. 16 della legge 21 luglio 2000, n. 205, consente al giudice amministrativo di disporre consulenza tecnica quando rilevi che *“l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti”* e tale mezzo istruttorio è ammesso sia ove il giudice disponga di giurisdizione esclusiva - per la quale vi è l'espressa disposizione di cui all'art.7, comma 3, della legge 205/2000 - che nei casi di classica giurisdizione di legittimità ai quali si riferisce, appunto, il citato articolo 44 del R.D. 105/1924 e successive modificazioni; in queste ultime ipotesi, tuttavia, l'utilizzo della consulenza tecnica deve essere necessariamente adattato alle particolari caratteristiche del giudizio di legittimità, per sua natura limitato ad una valutazione estrinseca della discrezionalità tecnica esercitata dall'amministrazione la quale, per il resto, rimane insindacabile da parte del giudice amministrativo.

Tale conclusione trova conferma nell'esame della giurisprudenza la quale, pur con qualche oscillazione, considera la consulenza tecnica strumento di *“sindacato esterno”* della discrezionalità tecnica ed afferma, per esempio, che *“Il potenziamento dei mezzi istruttori utilizzabili dal giudice amministrativo ai fini del sindacato sulle valutazioni di stampo tecnico-specialistico, sancito dall'innesto della consulenza tecnica ai sensi dell'art. 16 l. 21 luglio 2000 n. 205, consente certo il pieno e diretto accertamento dei fatti presi in esame dall'amministrazione, ma non la sostituzione del giudice amministrativo, per il tramite del consulente tecnico, ai giudizi di tipo tecnico formulati dall'amministrazione; si può allora dire che il controllo del giudice amministrativo sul giudizio tecnico dell'organo*

*amministrativo, pur se divenuto intrinseco - nel senso della possibilità di accertare direttamente i fatti e di controllare la ragionevolezza delle relative analisi, se necessario con l'applicazione delle regole specialistiche già utilizzate dalla p.a. e l'ausilio della consulenza - è rimasto un controllo debole, attesa l'inammissibilità di una logica sostitutiva che consenta al giudice di surrogare la sua opinione a quella, non condivisa ma non risultante erronea, della p.a. (così Consiglio Stato, Sez. VI, 4 novembre 2002, n. 6004).*

Orbene tali osservazioni si attagliano perfettamente al caso di specie, nel quale viene in rilievo la valutazione tecnico-discrezionale compiuta dalla Regione Piemonte in ordine alle somme spettanti alla Federazione ricorrente quale contributo per le opere di ristrutturazione dalla stessa eseguite, che deve essere vagliata sotto il profilo della completezza dell'istruttoria nonché della logicità e sufficienza della relativa motivazione; pertanto, alla luce di quanto in precedenza evidenziato, la consulenza tecnica d'ufficio - piuttosto che da strumento di giudizio del rapporto, inammissibile in questa sede - fungerà da parametro esterno di valutazione del sindacato svolto dalla Regione Piemonte, secondo l'ottica tipica del giudizio di legittimità.

Quanto alle specifiche contestazioni mosse dalla Federazione ricorrente nei confronti del metodo utilizzato dal Consulente Tecnico d'Ufficio, il Collegio le reputa infondate: l'anzidetto professionista, infatti, si è attenuto esattamente all'oggetto del mandato in quanto, nel determinare le somme spettanti alla Federazione ricorrente in relazione ad ogni singola opera realizzata, ha giustamente tenuto conto delle poste passive addebitabili all'YMCA con riferimento alla medesima opera, il valore della quale non

può che essere determinato unitariamente, anche perché la Regione Piemonte, nella memoria difensiva del 20 gennaio 2005, ha espressamente eccepito l'esistenza degli anzidetti valori passivi rilevati dal Consulente Tecnico d'Ufficio, rilevando *“E' pur vero che alcune voci sarebbero per il Consulente da riconoscersi ad Ymca, ma in compenso, riguardo ad altre voci sempre in contestazione, il C.T.U. giunge a valorizzare le opere realizzate da Ymca in modo inferiore rispetto alla quantificazione operata dalla Regione”*; pertanto detti valori passivi rientrano, anche formalmente nell'oggetto del giudizio.

Ne consegue che le risultanze peritali - seppur nell'ambito di una valutazione estrinseca delle scelte discrezionali operate dalla Regione Piemonte, per quanto in precedenza osservato - saranno tutte prese in esame ai fini della decisione, con l'unica eccezione dei conteggi inerenti il punto 1) della determinazione impugnata il quale, non essendo stato contestato dalla Federazione ricorrente, esula dall'oggetto di causa.

Ciò premesso, è opportuno ribadire che la detta Federazione deduce l'erroneità delle valutazioni compiute dalla Regione Piemonte in ordine al valore delle opere eseguite e, soprattutto, assume che le stesse sarebbero carenti sul piano della motivazione e dell'istruttoria.

Al fine di dimostrare l'infondatezza di tale assunto si procederà all'esame delle singole voci di costo contestate, seguendo l'ordine utilizzato nel ricorso e soffermando maggiormente l'attenzione sulle somme che il Consulente Tecnico d'Ufficio ha ritenuto non attribuibili alla Federazione ricorrente, o che ha ritenuto attribuibili in misura minore rispetto a quanto richiesto dalla stessa Federazione, per poi effettuare un computo finale in

ordine alle effettive spettanze; al riguardo è opportuno premettere che la verifica dei conteggi - passaggio ineludibile visto il tenore del ricorso, incentrato proprio sull'analisi delle specifiche voci di costo - sarà comunque condotta in un'ottica di "verifica esterna" della motivazione e della istruttoria poste a base della determinazione impugnata.

**Punto 1) della determinazione impugnata.**

**Con riferimento al punto 3)**, con cui si è ritenuto di non ammettere a contributo *"l'assistenza alla posa del n.ord.28/0047 che peraltro non trova riscontro con la superficie di posa"*, mentre la Federazione ricorrente obietta che *"l'assistenza alla posa è, come noto peraltro cosa ben diversa dalla posa ed è esplicitamente esclusa dai prezzi di fornitura e posa in opera così come è palesemente chiarito a pag.215 del prezziario CCIIA Milano"* e chiede liquidarsi la somma di lire 35.930.860.

Secondo il Consulente Tecnico d'Ufficio il prezzo unitario del materiale *"appare remunerativo anche per la posa"*, peraltro non espressamente escluso dall'anzidetta voce di costo e, tuttavia, riconosce alla detta Federazione ricorrente un credito di lire 17.346.460 riguardo alla voce di costo in esame, calcolato con esclusivo riferimento al prezzo globale (140.000 lire al metro quadro) del materiale + la posa in opera.

Il Collegio ritiene di non doversi discostare dalle conclusioni cui è giunto il Consulente Tecnico d'Ufficio.

**Con riferimento al punto 4)**, con cui *"Sono accorpate in un'unica voce al costo unitario di 22.200 £/m"*, mentre la Federazione ricorrente obietta che, in base al prezziario C.C.I.A.A. di Milano, l'assistenza alla posa sarebbe esclusa dal costo dei materiali e dovrebbe, quindi, essere computata a parte,

per l'importo di lire 3.267.249.

Secondo il Consulente Tecnico d'Ufficio *“per la posa appare congruo riferirsi a prezzo intermedio tra le due diverse dimensioni di zoccolino”* e, su questa base, ritiene di poter riconoscere alla Federazione ricorrente l'importo di £ 2.868.804.

Il Collegio ritiene di non doversi discostare dalle conclusioni cui è giunto il Consulente Tecnico d'Ufficio.

**Con riferimento al punto 5)**, *“non si è conteggiato l'assistenza alla posa del n. ord. 32/0053 che peraltro non trova riscontro con la superficie di posa”*, mentre la Federazione ricorrente obietta che la suddetta voce di costo dovrebbe essere computata a parte rispetto al materiale, utilizzando quale base di calcolo la somma delle quantità di materiale oggetto dei due distinti ordinativi, e chiede liquidarsi l'importo di lire 20.507.610.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio applica il prezzo di 17.000 £/mq e, su questa base, riconosce alla Federazione ricorrente la spettanza di £ 20.507.610.

Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi da tale conclusione.

**Con riferimento al punto 7)** *“Assistenza impianto di riscaldamento”*, con cui si è ritenuto di non conteggiare la relativa voce in quanto *“già compresa nel n.ord. 44/0077”*, mentre la Federazione ricorrente obietta che la suddetta voce di costo dovrebbe essere computata a parte rispetto al costo dell'impianto, al prezzo unitario di lire 12.865 al metro cubo, e chiede liquidarsi l'importo di lire 254.582.526.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, nel concordare con la necessità di tale

conteggio separato, osserva, tuttavia, che il prezzo unitario originariamente fissato era di 4760 £/mc e che, pertanto, quest'ultimo dovrebbe essere preso a base di calcolo e non il ben maggior prezzo unitario di 12.865/mc invocato dalla Federazione ricorrente; di conseguenza, ricosce alla Federazione ricorrente la somma di £ 67.870.555, pari a circa 1/3 di quanto richiesto in ricorso.

Il Collegio concorda con tale conclusione, non essendo presente in atti alcun elemento che giustifichi la variazione di prezzo invocata dalla Federazione ricorrente ed, al riguardo, rinvia alle successive osservazioni riguardanti la voce di costo di cui al punto 6) della determinazione impugnata (impianto di riscaldamento).

**Con riferimento al punto 18)** con cui si è ritenuto di non conteggiare il relativo costo di questa voce considerandolo già "*compreso nelle voci n. ord. 109/0283 e n. ord. 111/0288*", mentre la Federazione ricorrente ne invoca una separata valutazione, per l'importo di lire 36.495.184.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio concorda con la necessità di tale conteggio separato e ricosce alla Federazione ricorrente l'intera somma richiesta, pari a lire 36.495.184.

Il Collegio non ritiene di doversi discostare da tale conclusione.

**Con riferimento al punto 21) della deliberazione impugnata**, inerente "*L'assistenza per l'esecuzione del manto impermeabile*" già compresa "*nel prezzo unitario alla voce n. ord. 166/0351*", la Federazione ricorrente ne invoca una separata valutazione, chiedendo l'importo di lire 3.916.085.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, pur rilevando che la voce in esame compare nella sola stima comparativa di perizia, ricosce comunque alla

Federazione ricorrente, in relazione ad essa, la somma di lire 3.916.085.

Il Collegio ritiene di non doversi discostare da tale conclusione.

**Con riferimento al punto 10)**, con cui *"Viene conteggiato l'importo di L.27.956.880= applicando la percentuale del 28% sul costo ipotizzato dell'impianto (voce 1.5.355 prezziario CCAAMI)"*, mentre la Federazione ricorrente obietta che detta percentuale dovrebbe essere applicata al *"costo in concreto sostenuto"* e chiede liquidarsi l'importo di lire 36.614.900.

Secondo il Consulente Tecnico d'Ufficio *"Sulla base dei parametri relativi ai precedenti punti 8 e 9 a fronte del credito vantato da YMCA di £ 36.614.900 e a fronte di quanto riconosciuto dalla Regione (£ 27.956.880), risulta la somma riconoscibile all'YMCA di £ (37.800.000+29.526.000) x 28% = £ 18.851.280 al lordo del ribasso offerto"*.

A giudizio del Collegio, non vi è motivo per discostarsi da tali conclusioni in quanto il costo in esame deriva in via automatica dagli importi attribuiti ai punti 8) e 9), già esaminati, trattandosi di percentuale (28%) applicata sugli stessi.

**Con riferimento al punto 11)**, *"Assistenza mur. imp. elettr."* con il quale *"il costo viene definito in £ 102.458.850 (pari al 50% dell'impianto)"*, definendo *"non chiaro"* il costo proposto dalla Federazione ricorrente, la quale obietta che *"Anche per l'impianto elettrico come per quello di riscaldamento non essendovi riscontro nel prezziario della CCIAA Milano in quanto la voce 20.4.330 non è quotata e comunque si riferisce a volumi inferiori a 10.000 mc, è stato formulato un NP di £ 65.000 al mq che è stato approvato insieme al progetto originale della Regione. Pertanto la voce n.ord.530097 di £ 102.458.850 risulta essere derivante dal prodotto dei*

*3.152,58 x l'importo di £ 65.000/mq per la percentuale del 50% prevista dal citato prezzo 1.5.365".*

*Il Consulente Tecnico d'Ufficio osserva che "Il compenso previsto dal prezziario CCIIA Milano, pari al 50% del valore dell'impianto, non appare potersi riferire al prezzo unitario di cui all'art.81/0240, la cui analisi comprende locali non compresi nell'intervento riconosciuto dalla Regione (aree alberghiere e RTA- locale tipo)... Fatte salve le implicazioni di quanto sopra osservato il prezzo di cui al detto articolo, oggetto di verbale di concordamento del 02.12.1994 (e non riportato nel progetto originario, così almeno appare dalla stima comparativa di perizia) non esclude le assistenze murarie e quindi le comprende e pertanto nulla risulta doversi a tale titolo".*

Il Collegio ritiene, anche sulla base di quanto rilevato dal Consulente Tecnico d'Ufficio, che la valutazione operata dalla Regione Piemonte sia immune dai vizi denunciati, per lo meno per quanto d'interesse della Federazione ricorrente, in quanto la mancata previsione a parte, nel progetto originario, della voce di costo per assistenza muraria-impianto elettrico comporta - in mancanza di altri riferimenti idonei (tra i quali non può ascriversi il prezziario CCIIA di Milano, per le ragioni esposte nell'elaborato peritale) - che la stessa debba essere ricompresa nel costo relativo all'opera cui si riferisce, senza alcuna ulteriore spettanza.

**Con riferimento al punto 12),** con il quale si è ritenuto non ammissibile a contributo il costo inerente l'assistenza muraria per impianto ascensore, *"non essendo l'impianto ascensore fra le opere ammesse a contributo",* mentre la Federazione ricorrente obietta *"Non ci risulta che da nessuna*

*parte siano state escluse le opere riguardanti l'impianto ascensore (peraltro non conteggiato) come quelle relative agli altri impianti tecnologici" e sostiene di essere creditrice nei confronti della Regione, riguardo a tale voce di costo, di lire 45.248.000.*

*Il Consulente Tecnico d'Ufficio osserva che "Da quanto visionato non è stata eseguita alcuna opera relativa all'impianto ascensore, ad esclusione delle opere in c.a. regolarmente contabilizzate. Pertanto, oltre quanto affermato dalla Regione al riguardo, nulla appare dovuto in quanto trattasi di opere non eseguite (concorda anche il CT di parte YMCA nella propria memoria)".*

Il Collegio ritiene che la determinazione impugnata sia, sotto questo profilo, esente dai vizi denunciati in quanto il sopralluogo svolto dal Consulente Tecnico d'Ufficio ha confermato la mancata esecuzione delle opere in esame che, pertanto, non potevano costituire una voce di costo rimborsabile.

**Punto 2) della Determinazione impugnata.**

Secondo la Federazione ricorrente, la Regione Piemonte avrebbe erroneamente ritenuto di ridurre od escludere il contributo richiesto in ordine alle voci per le quali il prezzo sarebbe stato determinato dalla stessa Federazione ricorrente in difformità rispetto al prezziario della C.C.I.A.A. di Milano ed agli altri accordi fra le parti ed in specie:

**Con riferimento al punto 6),** con cui si è inteso determinare il prezzo relativo all'impianto di riscaldamento in lire 753.922.800, in base alla voce n. 17.4.320 del Prezziario C.C.I.A.A. di MILANO - la Federazione ricorrente assume che tale criterio sarebbe erroneo, e comunque immotivato, in quanto la suddetta voce del prezziario milanese sarebbe relativa ad

immobili di volumetria pari ad almeno 19.788,7 mc., mentre l'impianto realizzato riguarderebbe un immobile di 3.000/8.500 mc.; secondo la Federazione ricorrente, pertanto, dovrebbe applicarsi il diverso prezzo *“di lire /mc. 51455 che è stato approvato in sede di progetto iniziale dalla Regione”* e liquidarsi la somma di lire 1.018.231.160.

Al riguardo il Consulente Tecnico d'Ufficio, *“non avendo ottenuto in visione l'elenco prezzi di progetto originario, non si può che notare che il prezzo concordato con verbale del 21.12.94 riportato nel quadro di raffronto tra 1^ perizia di variante e originarie previsioni ammontante a 51.455 3/mc è diverso dal prezzo unitario di progetto (ricavato dallo stesso quadro di raffronto) pari a 25.500 3/mc”* e *“in assenza di chiarimenti forniti dalle parti, non conoscendo i motivi per i quali il prezzo unitario abbia subito tale rideterminazione in aumento”* conclude *“di dover considerare tale ultimo prezzo quale valido”*, riconoscendo alla Federazione ricorrente la “somma di (19.788,77-5530,25) mc x 25.500 3/mc = £ 363.592.260 al lordo di ribasso offerto”, nettamente inferiore a quella indicata in ricorso ed anche a quella riconosciuta dalla stessa Regione Piemonte.

Sul punto ritiene il Collegio che la determinazione impugnata sia esente dai vizi dedotti, almeno per quanto d'interesse della Federazione ricorrente, rilevando che il prezzo unitario invocato da quest'ultima (51.455 3/mc.) non risulta dal progetto iniziale approvato dalla Regione, come la stessa Federazione ricorrente assume ed, invece, si rinviene nel verbale di concordamento prezzi datato 21 dicembre 1994 (vedasi documentazione prodotta dalla Federazione ricorrente) al quale, tuttavia, non può essere attribuita efficacia perché lo stesso risulta sottoscritto dal rappresentante

legale della Livinco Costruzioni e Gestioni Immobiliari s.r.l., soggetto estraneo alla lite, e da un non meglio identificato direttore dei lavori, architetto Giovanni Napoli per cui, in mancanza di ulteriori elementi di giudizio, non è dato sapere se sia stato recepito anche dalla Regione Piemonte o se, invece - come sembra potersi evincere dall'intestazione di alcuni fogli che compongono il citato verbale, ove si legge "COMMITTENTE Y.M.C.A. Associazione Italiana Giovani Cristiani" - esso sia intervenuto esclusivamente tra la Federazione ricorrente e l'impresa cui la stessa aveva affidato la materiale esecuzione delle opere, per cui il suddetto accordo non può dispiegare efficacia nei confronti della Regione Piemonte, in virtù del principio d'intangibilità della sfera giuridica del terzo estraneo alla pattuizione negoziale.

**Con riferimento al punto 15),** con cui si è inteso non ammettere a contributo il costo relativo all'impianto di "*rilevamento disfunzione fabbricato*" - la Federazione ricorrente assume che "*il prezzo in questione, contrariamente a quanto affermato, trova riscontro nell' "ELENCO PREZZI" contrattuale - allegato n. 11, al progetto originale con il n. 0123 per l. 140.000.000*"; solo il costo pari al 15% del valore delle opere sarebbe stato, in effetti, erroneamente inserito, dovendosi così determinare il costo rimborsabile in lire 40.000.000.

Al riguardo osserva il Consulente Tecnico d'Ufficio che "*Non risultano agli atti né sono stati ottenuti in sede di CTU specifiche tecniche relative a tale impianto; inoltre in sede di sopralluogo ne è stata accertata l'assenza. A fronte del credito vantato di £. 167.400.000 (ridotto a £ 140.000.000 in sede di replica YMCA) si concorda con la Regione sull'inconsistenza di tale*

voce".

Sul punto ritiene il Collegio che la determinazione impugnata sia esente dai vizi dedotti in quanto l'assenza dell'impianto, riscontrata dal Consulente Tecnico d'Ufficio, conferma la logicità ed esattezza della scelta intrapresa dalla Regione Piemonte.

### **Punto 3) della Determinazione impugnata.**

Secondo la Federazione ricorrente, la Regione Piemonte avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili a contributo, o comunque suscettibili di riduzione, alcune voci sulle quali ha effettuato *"rettifiche dei corrispettivi"* ed in specie:

**Con riferimento al punto 8)**, si è ritenuta inammissibile a finanziamento la spesa relativa all'"impianto idrico - sanitario per apparecchio", rilevando che *"Dal progetto non risulta individuabile una quantità così rilevante di impianti idrico-sanitari nella parte ammessa a contributo e pertanto in assenza di dati precisi non viene conteggiata la spesa di L.98.846.000"*, mentre la Federazione ricorrente obietta che, *"come rilevato dal sopralluogo, gli apparecchi sanitari rilevati sono in numero complessivo inferiore di 3 pezzi a quelli contabilizzati"*; *"Quanto agli orinatoi sospesi, gli stessi, contrariamente a quanto affermato, sono stati contabilizzati nella voce n. ord. 160.0341 al prezzo di L. 399.500 più basso di quello di L. 478.000 riconosciuto dalla Regione; "I punti idrici contabilizzati sono quelli sopra indicati oltre alla quota di impianto relativa alla totalità del fabbricato ma eseguita nei piani oggetto del contributo.... Per evitare sopralluogo sono stati assunti per buoni quelli accertati dalla Regione..."*, rileva che tali dati troverebbero conferma nei sopralluoghi svolti dagli stessi

funzionari regionali e chiede liquidarsi l'importo di lire 99.846.000.

Al riguardo il Consulente Tecnico d'Ufficio osserva che *“Considerando il totale di 66 punti serviti oltre 4 orinatoi sospesi per un totale di 70 punti come accettato dall'YMCA ma escludendo la quota del 30% del totale apparecchi (relativa a parti non oggetto dell'intervento finanziato dalla Regione) e riportata in 111,9 alla pagina 47 del libretto misure n. 1, a fronte del credito vantato da YMCA di £ 99.846.000 e ritenuto nullo dalla Regione Piemonte, risulta riconoscibile l'importo di n. 70 x 540.000 £/cad = 37.800.000 al lordo del ribasso e fatto salvo l'ottenimento delle certificazioni e l'esito delle prove di funzionalità.*

Sul punto il Collegio ritiene di non doversi discostare da queste conclusioni, considerato che la differenza tra la somma richiesta dalla Federazione ricorrente e quella riconosciuta dal Consulente Tecnico d'Ufficio si spiega con l'osservazione - contenuta nell'elaborato peritale e giuridicamente ineccepibile - che le ulteriori somme invocate dalla Federazione ricorrente riguardano essenzialmente *“parti non oggetto dell'intervento finanziato dalla Regione”*, come tali non ammissibili a contributo, per cui la determinazione impugnata risulta, sotto questo profilo, esente dai vizi dedotti.

**Con riferimento al punto 9)** (accertamento delle quantità con riferimento ai servizi igienici), con cui si è riconosciuta la spettanza di lire 29.840.000, rilevando che in sede di sopralluogo sarebbero state riscontrate *“diverse quantità, con conseguente minor importo ammesso a finanziamento”*, mentre la Federazione ricorrente chiede liquidarsi a somma di lire 30.433.000, obiettando che *“i piatti doccia, essendo costruiti in muratura,*

*hanno il piatto doccia in piombo, cosa che nulla ha a vedere con l'impermeabilizzazione della pavimentazione”;*

Sul punto il Consulente Tecnico d'Ufficio rileva che *“A fronte del credito vantato da YMCA pari a £ 30.433.000 e quello riconosciuto dalla Regione di £ 29.840 appare potersi riconoscere la somma di £ 29.526.000 al lordo del ribasso ottenuto.”*

Non vi sono ragioni per discostarsi da queste conclusioni ed, in ogni caso, la determinazione impugnata risulta, sotto questo aspetto, esente da profili di evidente illogicità o carenza istruttoria, considerata anche l'esigua differenza tra le somme richieste dalla Federazione ricorrente e l'importo liquidato dalla Regione Piemonte.

**Con riferimento ai punti 13) e 16),** *“Fornitura e posa attrezzatura palestra” ed “Arredamento spogliatoi”, con i quali sono state liquidate le rispettive somme di lire 5.050.000 e di lire 10.920.000 - sarebbe stato applicato “il costo definito con atto notorio dall'appaltatrice Livinco”, mentre la Federazione ricorrente obietta che in base “alle due voci nuovo prezzo 09 e nuovo prezzo 100 e dalla dichiarazione richiesta dalla Regione e prodotta in sede di contabilità finale, il costo unitario degli armadietti, panche, ed appendiabiti è valutato a costo”, per cui vi sarebbe “totale coincidenza fra quanto rilevato in sede di sopralluogo (e cioè: 60 posti armadietto, 24 posti panca, 64 posti appendi abiti) e quanto riportato in perizia e contabilità finale”, chiedendo liquidarsi le rispettive somme di lire 26.500.000 e di lire 50.000.000.*

Riguardo al punto 13), secondo il Consulente Tecnico d'Ufficio *“Poiché alla data del sopralluogo effettuato non esiste nulla delle attrezzature in*

*elenco, in assenza di prove certe... si valuta il credito YMCA in £ 5.531.350 al lordo del ribasso d'asta” mentre, riguardo al punto 16, “Poiché non esiste più nulla di quanto fornito e non potendo esprimere parere nella congruità del prezzo rispetto la qualità di quanto fornito, in assenza di specifiche contrattuali, si concorda con la Regione Piemonte a ridurre il credito vantato di £ 50.000.000 in £. 10.920.000.*

Anche in questo caso le risultanze peritali sono pienamente condivise dal Collegio, che si limita a rilevare come dalla riscontrata assenza delle opere in esame non potessero che discendere le anzidette conclusioni, per cui la determinazione impugnata risulta, anche sotto questo profilo, esente da profili di evidente illogicità.

**Con riferimento al punto 20), “Porte in laminato a 1 battente”,** con il quale non potrebbe riconoscersi il prezzo indicato dalla Federazione ricorrente, pari a lire 13.585.000, bensì il minor prezzo di lire 5.757.000, mentre la Federazione ricorrente obietta che “*la porta adottata non ha alcun riscontro con il prezzo citato né con altro prezzo del Prezziario CCIAA di Milano*” ed invoca il riconoscimento dell’anzidetto maggior costo.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio osserva che “*Tale prezzo appare oggetto del verbale di concordamento dell’11.3.1996 e compare nella stima comparativa di 2<sup>a</sup> perizia e riguarda parte rivestita in laminato plastico. Senza entrare nel merito delle quantità dichiarate, appare doversi riconoscere la somma vantata dell’Ymca in £ 13.585.00 al lordo del ribasso d'asta”.*

Il Collegio ritiene che non vi siano motivi per discostarsi da tale conclusione.

**Punto 4) della Determinazione impugnata.**

Secondo la Regione Piemonte avrebbe ritenuto inammissibili a finanziamento alcune voci di costo sulla base della mera difformità del prezzo offerto rispetto a quello di mercato, con motivazione ed istruttoria insufficienti, ed in specie:

**Con riferimento al punto 2)** *“Posa davanzale finestre”*, si è ritenuta la detta voce già contemplata in altra, dichiarando inammissibile a contributo, mentre secondo la Federazione ricorrente *“la voce n. ord. 164/0346...non comprende la posa in opera, voce n. 7.4.260/261 = L. /cad. 101.576/1.20 = L./ml. 83.350”* e che *“Quanto alla posa in opera, è stata inserita la voce n. ord. 26/0044 (posa davanzale finestre) che fa riferimento alla voce n. 1.6.95 del Prezziario CCIAA Milano quotata l. 42.600”*, per cui chiede liquidarsi la somma di lire 16.355.621+8.163.438.

Al riguardo il Consulente Tecnico d’Ufficio rileva che *“Sulla base delle quantità riportate in SAL finale e senza entrare nel merito delle stesse risulterebbe...potersi riconoscere la somma di m. 191,63 x (55.980 + 42.600) £/m = £ 18.890.885 al lordo del ribasso contrattuale. Quanto sopra in subordine all’accertamento dello spessore delle pietre di 3 cm., valore assunto a base di analisi prezzo”*.

Il Collegio ritiene di non doversi discostare da tali conclusioni.

**Con riferimento al punto 14)**, *“costo di un impianto completo per il trattamento delle acque di balneazione”*, secondo la Regione Piemonte il costo indicato dalla Federazione ricorrente, pari a lire 290.000.000, è eccessivo, e pertanto liquida la minore somma di lire 35.000.000, mentre la Federazione ricorrente - pur ammettendo che *“per quanto riguarda*

*l'impermeabilizzazione e impianto depurazione della piscina è stato effettivamente erroneamente contabilizzato un prezzo di L. 290.000.000 che non trova riscontro nel progetto” - rileva tuttavia che “per tali voce erano stati previsti ed approvati i prezzi 121/a e 121/b per rispettivamente L. 65.400.000 e L. 50.000.000 pari a complessive L. 115.400.000”, per cui chiede della somma conseguente.*

*Secondo il Consulente Tecnico d’Ufficio “Dai documenti ottenuti non risulta alcun riferimento agli artt. 121-a e 121-b di cui alla replica YMCA, che appaiono oggetto del verbale di concordamento nuovi prezzi del 12.12.19942. Non sono state ottenute specifiche tecniche dell'impianto proposto, né le prove di funzionalità né il collaudo dello stesso. In assenza di tali dati, a fronte del credito vantato di £ 290.000.000 (ridotto a £ 115.400.000 in sede di replica YMCA) si concorda con la Regione Piemonte e si valuta lo stesso in £ 35.000.000 liquidabili a seguito dell'ottenimento delle certificazioni e collaudi richiesti dalle norme.*

Tali conclusioni sono pienamente condivise dal Collegio il quale - nel rinviare a quanto in precedenza osservato sub punto 2), punto 6), per quanto attiene all’efficacia del verbale di concordamento prezzi in data 12 dicembre 1994 - rileva come l’assenza di specifiche tecniche, di collaudo e di prove di funzionalità confermi la legittimità della valutazione operata dalla Regione Piemonte che risulta, anche per questo, esente dai vizi denunciati.

**Con riferimento al punto 17), "Smaltimento acque bianche e nere",** con cui si è ritenuto che il relativo costo sarebbe finanziabile fino a lire 166.878.751, limitatamente al circuito interno di raccolta al piede delle colonne verticali e vasche IMMOFF di trattamento, in quanto il contributo

potrebbe riguardare solo la parte d'impianto al servizio dell'immobile ammesso a finanziamento mentre, secondo la Federazione ricorrente, l'anzidetta rete esterna, realizzata interamente, sarebbe *“assolutamente necessaria per il collegamento dei piani ammessi a contributo al fine di ottenere l'agibilità delle porzioni di edificio completate, agibilità che è stata richiesta dalla REGIONE per il collaudo delle opere e che è stata regolarmente rilasciata dal Comune di Bardonecchia”* e chiede liquidarsi la somma di lire 400.000.000.

Secondo il Consulente Tecnico d'Ufficio *“Poiché la Regione ha ammesso a finanziamento soltanto il p.t. e il p. seminterrato su un totale di 6 piani, la quota parte di impianto finanziabile risulterebbe di £ 400.000.000/3 = £. 133.333.333. In conseguenza dell'interpretazione regionale sull'ammissibilità solo di una quota percentuale di impianto, a fronte del credito vantato di £ 400.000.000 si reputa di dover ridefinire la cifra in £. 133.333.333 al lordo del ribasso ottenuto”.*

Anche su questo punto il Collegio condivide le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio e ritiene insussistenti i vizi denunciati in quanto il contributo può essere concesso esclusivamente per le opere che, fin dall'inizio, erano state assentite da parte della Regione Piemonte, per cui non assume rilievo l'osservazione della Federazione ricorrente - secondo cui una realizzazione parziale dell'impianto non avrebbe consentito il rilascio del certificato di abitabilità - in quanto essa potrebbe rilevare, semmai, quale rilievo critico avverso l'iniziale progetto posto a base del finanziamento ed è, invece, irrilevante in questa sede.

**Con riferimento al punto 19),** con cui si assume che il relativo costo

*"Demolizione muri contro terra", non avendo riscontro in atti, debba essere escluso dal contributo, mentre la Federazione ricorrente obietta che "la quantità relativa alla voce trova riscontro nella determinazione di un nuovo prezzo, peraltro approvato dalla REGIONE, in sede di perizia di variante, che stabilisce il valore del prezzo unitario e non già il valore della quantità a cui, in sede consuntiva, andrà applicato", come dimostrerebbe "la questione relativa all'impianto idrico sanitario (punto 8), dove la Regione ha provveduto a non ritenere ammissibili opere per Lit. 99.846.000 in quanto "dal progetto non risulta individuabile una quantità così rilevante di impianti idrico-sanitari nella parte ammessa a contributo e pertanto in assenza di dati precisi conviene conteggiata la spesa di Lit. 99.486.000", che evidenzerebbe "la carenza di istruttoria sul punto, avendo dovuto la Regione, in presenza di analitica contestazione, quanto meno rinnovare il sopralluogo per verificare l'effettiva consistenza dello stato dei luoghi" e chiede, pertanto, liquidarsi la somma di lire 104.451.600.*

Secondo il Consulente Tecnico d'Ufficio *"Tale prezzo, che dall'esame della stima comparativa non appare compreso nell'originario progetto è stato oggetto di verbale del 11.3.1996 e compare nella stima comparativa di 2° perizia. Senza entrare nel merito delle quantità dichiarate, appare potersi riconoscere per intero la cifra vantata da YMCA di £ 104.451.600."*

Il Collegio ritiene di non doversi discostare da tali conclusioni.

In base a tali premesse, la determinazione impugnata risulta esente dai vizi denunciati, quanto meno sotto il profilo che corrisponde all'interesse della Federazione ricorrente, in quanto la fondatezza di alcune pretese avanzate da quest'ultima è ampiamente bilanciata da risultanze di segno opposto, ove

la Federazione ricorrente risulta aver conseguito, in relazione a voci oggetto di ricorso, somme superiori all'importo effettivamente dovuto.

Ed, infatti, il quadro riepilogativo delle voci di costo, in base a quanto precedentemente rilevato, è il seguente:

- punto 3): somma riconosciuta dalla Regione Piemonte alla Federazione ricorrente: 0, somma effettivamente spettante: lire 17.346.460, differenza: + lire 17.346.460;

- punto 4): somma riconosciuta dalla Regione Piemonte alla Federazione ricorrente: 0, somma effettivamente spettante: lire 2.868.804, differenza: + lire 2.868.804;

- punto 5): somma riconosciuta dalla Regione Piemonte alla Federazione ricorrente: 0, somma effettivamente spettante: lire 20.507.610, differenza: + lire 20.507.610.

- punto 7): somma riconosciuta dalla Regione Piemonte alla Federazione ricorrente: 0, somma effettivamente spettante: lire 67.870.555, differenza: + lire 67.870.555.

- punto 18): somma riconosciuta dalla Regione Piemonte alla Federazione ricorrente: 0, somma effettivamente spettante: lire 36.495.184, differenza: + lire 36.495.184.

- punto 21): somma riconosciuta dalla Regione Piemonte alla Federazione ricorrente: 0, somma effettivamente spettante: lire 3.916.085, differenza: + lire 3.916.085.

- punto 10): somma riconosciuta dalla Regione Piemonte alla Federazione ricorrente: 27.956.880, somma effettivamente spettante: lire 18.851.280, differenza: - lire 9.105.600.

- punto 11): somma riconosciuta dalla Regione Piemonte alla Federazione ricorrente: lire 102.458.850, somma effettivamente spettante: lire 0, differenza: - lire 102.458.850.
- punto 12): somma riconosciuta dalla Regione Piemonte alla Federazione ricorrente: lire 0, somma dovuta lire 0, differenza: lire 0.
- punto 6): somma riconosciuta dalla Regione Piemonte alla Federazione ricorrente: lire 753.922.800, somma effettivamente spettante lire 363.592.260, differenza: - lire 390.330.540.
- punto 15): somma riconosciuta dalla Regione Piemonte alla Federazione ricorrente: lire 0, somma dovuta lire 0, differenza: lire 0.
- punto 8): somma riconosciuta dalla Regione Piemonte alla Federazione ricorrente: lire 0, somma effettivamente spettante: lire 37.800.000, differenza: + lire 37.800.000.
- punto 9): somma riconosciuta dalla Regione Piemonte alla Federazione ricorrente: lire 29.840.000, somma effettivamente spettante: lire 29.526.000, differenza: - lire 314.000.
- punto 13): somma riconosciuta dalla Regione Piemonte alla Federazione ricorrente: lire 5.050.000, somma effettivamente spettante 5.531.350, differenza: + lire 481.350.
- punto 16): somma riconosciuta dalla Regione Piemonte alla Federazione ricorrente: lire 10.920.000, somma effettivamente spettante 10.920.000, differenza: 0.
- punto 20): somma riconosciuta dalla Regione Piemonte alla Federazione ricorrente: lire 5.757.000, somma effettivamente spettante: lire 13.585.00, differenza: + lire 7.828.000.

- punto 2): somma riconosciuta dalla Regione Piemonte alla Federazione ricorrente: lire 16.355.621, somma effettivamente spettante: lire 18.890.885, differenza: + lire 2.535.264.

- punto 14): somma riconosciuta dalla Regione Piemonte alla Federazione ricorrente: lire 35.000.000, somma effettivamente dovuta lire 35.000.000, differenza: 0.

- punto 17): somma riconosciuta dalla Regione Piemonte alla Federazione ricorrente: lire 166.878.751, somma effettivamente spettante: lire 133.333.333, differenza: - lire 33.545.418.

- punto 19): somma riconosciuta dalla Regione Piemonte alla Federazione ricorrente: lire 0, somma effettivamente spettante: lire 104.451.600, differenza: + lire 104.451.600.

Sommando le varie poste, attive e passive, risulta quanto segue:

- cifre spettanti alla Federazione ricorrente: 17.346.460 + lire 2.868.804 + lire 20.507.610 + lire 67.870.555 + lire 36.495.184 + lire 3.916.085 + lire 37.800.000 + lire 481.350 + lire 7.828.000 + lire 2.535.264 + lire 104.451.600 = lire 302.100.912 (TOTALE ulteriori spettanze della Federazione ricorrente).

- cifre corrisposte in eccedenza alla Federazione ricorrente: lire 9.105.600 + lire 102.458.850 + lire 390.330.540 + lire 314.000 + lire 33.545.418 = lire 535.754.408 (TOTALE cifre corrisposte in eccedenza alla Federazione ricorrente)

Da tale quadro d'insieme - che sostanzialmente corrisponde a quello prodotto dal Consulente Tecnico d'Ufficio in data 24 dicembre 2004, con l'unica differenza che il citato professionista ha tenuto conto anche della

voce di costo di cui al punto 1) della determinazione impugnata, non contestata in ricorso e perciò non inserita nel conteggio di cui sopra - emerge che il totale delle attuali spettanze della Federazione ricorrente (lire 302.100.912) è ampiamente superato dal totale delle somme alla stessa corrisposte in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto (lire 535.754.408), il che conferma l'infondatezza delle doglianze in esame.

Al riguardo è opportuno osservare come - pur muovendosi in un'ottica di verifica della legittimità e, quanto al motivo ora in esame, di correttezza della motivazione e dell'istruttoria - assuma comunque assumano rilievo le somme corrisposte in eccedenza alla Federazione ricorrente in quanto esse riguardano le stesse opere oggetto delle contestazioni mosse in ricorso; di conseguenza le eventuali imperfezioni della motivazione o dell'istruttoria, di cui si è dato conto nell'analitica trattazione delle singole voci di costo, non assumono in concreto alcuna rilevanza, e neppure corrispondono ad uno specifico interesse della Federazione ricorrente, la quale risulta aver conseguito una somma addirittura superiore alle proprie effettive spettanze.

**2.** Con il secondo motivo la Federazione ricorrente deduce il difetto di motivazione sotto molteplici profili.

**a)** In primo luogo la Regione Piemonte avrebbe giudicato "sproporzionati" rispetto al valore di mercato alcuni costi indicati dalla Federazione ricorrente (punti 6, 9, 20, 14 della determinazione impugnata), senza però illustrare il percorso logico seguito e gli elementi di fatto acquisiti per giungere a tale conclusione.

L'assunto non merita accoglimento per nessuna delle anzidette voci di costo in quanto:

- cominciando dal punto 6) della determinazione impugnata, già si è osservato, in relazione al primo motivo di ricorso, come la Regione Piemonte abbia inteso determinare il prezzo relativo all'impianto in relazione ai costi indicati alla voce n. 17.4.320 del Prezziario C.C.I.A.A. di MILANO - quindi sulla base di un elemento oggettivo, che di per sé assume efficacia motivazionale - mentre il maggior prezzo invocato dalla Federazione ricorrente, "*di lire/mc. 51455*", non risulta affatto dal progetto iniziale, come quest'ultima assume, bensì dal solo verbale di concordamento prezzi datato 21 dicembre 1994 al quale, tuttavia, per le ragioni in precedenza già esposte, non può essere attribuito alcun rilievo nel caso di specie.

- con riferimento al punto 20) della determinazione impugnata, come già si è osservato in relazione al primo motivo di ricorso, i rilievi mossi dalla Federazione ricorrente sono fondati anche se, nel computo totale, inidonei a giustificare l'annullamento della determinazione impugnata.

- con riferimento al punto 14) della determinazione impugnata, come già si è osservato in relazione al primo motivo di ricorso, il costo invocato dalla Federazione ricorrente non trova riscontro nel progetto iniziale ma solo nel verbale di concordamento prezzi in data 21 dicembre 1994 che, per le ragioni esposte, non assume alcun rilievo nel caso di specie; ne discende la non evidente illogicità e sostanziale sufficienza della motivazione, pur sintetica, della determinazione impugnata ove, in mancanza di altri elementi oggettivi, la voce di costo in esame viene conteggiata con riferimento ai correnti valori di mercato, peraltro condivisi dal Consulente Tecnico d'Ufficio.

- con riferimento al punto 9) della determinazione impugnata, la non evidente illogicità della determinazione impugnata già si ricava dall'esiguità della differenza tra somme invocate dalla Federazione ricorrente (lire 30.433.000) e somme riconosciute dalla Regione Piemonte (lire 29.840.000).

**b)** Secondo la Federazione ricorrente, inoltre, la determinazione impugnata sarebbe insufficientemente motivata anche nella parte in cui non ha ammesso a contributo i costi per le opere di assistenza muraria (punti 3, 4, 5, 7, 11, 12, 18, e 21) in quanto - nonostante le controdeduzioni della stessa Federazione ricorrente e benché il prezziario CCIAA di Milano indicasse i citati costi come voci autonome - la Regione Piemonte si è limitata a rilevare che tale conteggio separato troverebbe conferma solo in "*pochissimi prezziari*", che "*presentano alcune eccezioni, peraltro motivate contraddittoriamente*".

Rileva il Collegio:

- con riferimento al punto 4) della determinazione impugnata, i rilievi mossi dalla Federazione ricorrente - come già si è rilevato riguardo al primo motivo di ricorso - sono parzialmente fondati anche se, nel computo totale, inidonei a giustificare l'annullamento della determinazione impugnata;

- con riferimento al punto 5) della deliberazione impugnata, i rilievi mossi dalla Federazione ricorrente - come già si è rilevato riguardo al primo motivo di ricorso - sono fondati anche se, nel computo totale, inidonei a giustificare l'annullamento della determinazione impugnata;

- con riferimento al punto 7) della deliberazione impugnata, i rilievi mossi dalla Federazione ricorrente - come già si è rilevato riguardo al primo

motivo di ricorso - sono parzialmente fondati anche se, nel computo totale, inidonei a giustificare l'annullamento della determinazione impugnata;

- con riferimento al punto 11) della determinazione impugnata, come già si è osservato in relazione al primo motivo di ricorso, l'istruttoria ha dimostrato che nulla spettava, a questo titolo, alla Federazione ricorrente, la quale ha invece ricevuto la somma di lire 102.458.850, per cui la determinazione impugnata, almeno per quanto d'interesse della stessa Federazione ricorrente, è esente dai vizi denunciati.

- con riferimento al punto 12) della determinazione impugnata, come già si è osservato con il primo motivo di ricorso, la Regione Piemonte ha correttamente escluso dal contributo l'assistenza muraria impianto ascensore *“non essendo l'impianto ascensore fra le opere ammesse a contributo”* e tale assunto ha trovato conferma negli accertamenti peritali; la determinazione impugnata è, pertanto, esente dai vizi denunciati.

- con riferimento al punto 18) della deliberazione impugnata, i rilievi mossi dalla Federazione ricorrente - come già si è rilevato riguardo al primo motivo di ricorso - sono fondati anche se, nel computo totale, inidonei a giustificare l'annullamento della determinazione impugnata;

- con riferimento al punto 21) della deliberazione impugnata, i rilievi mossi dalla Federazione ricorrente - come già si è rilevato riguardo al primo motivo di ricorso - sono fondati anche se, nel computo totale, inidonei a giustificare l'annullamento della determinazione impugnata;

c) La Federazione ricorrente assume, inoltre, che la Regione Piemonte avrebbe *“omesso demotivare perché ha ritenuto di applicare la percentuale del 28% sul costo ipotizzato dell'impianto, anziché sul costo effettivamente*

*sostenuto”.*

Premesso che la Federazione ricorrente fa ivi riferimento al costo di cui al punto 10) della determinazione impugnata, inerente l’assistenza muraria all’impianto idrico-sanitario, dall’istruttoria svolta è emerso che la Regione Piemonte ha riconosciuto alla Federazione ricorrente un importo di L.27.956.880, addirittura superiore a quello che effettivamente le spettava, pari a lire 18.851.280, per cui la determinazione impugnata, almeno per quanto d’interesse della Federazione ricorrente, è esente dai vizi denunciati.

**d)** Secondo la Federazione ricorrente, inoltre, la determinazione impugnata *“non fornisce alcuna motivazione sulla ragione per la quale non ha ritenuto ammissibili i costi non rilevati nel verbale di concordamento nuovi prezzi (punti 15 e 19), ovvero perché non risultanti dal progetto”.*

Anche tali aspetti sono già stati esaminati in relazione al primo motivo di ricorso per cui è ora sufficiente ribadire che:

- con riferimento al punto 15) della determinazione impugnata, il Consulente Tecnico d’Ufficio rileva che *“Non risultano agli atti né sono stati ottenuti in sede di CTU specifiche tecniche relative a tale impianto; inoltre in sede di sopralluogo ne è stata accertata l’assenza”*; la determinazione impugnata è quindi, esente dai vizi dedotti in quanto l’assenza dell’impianto, riscontrata dal Consulente Tecnico d’Ufficio in sede di sopralluogo, conferma la logicità ed esattezza della motivazione contenuta nell’atto impugnato, ove si legge: *“Costo non conteggiato in quanto riferito a voce non riscontrata nei verbali concordamento nuovi prezzi”.*

- con riferimento al punto 19) della determinazione impugnata, i rilievi

mossi dalla Federazione ricorrente - come già si è rilevato riguardo al primo motivo di ricorso - sono fondati anche se, nel computo totale, inidonei a giustificare l'annullamento della determinazione impugnata;

**d)** La Federazione ricorrente assume, infine, che la determinazione impugnata sarebbe *“priva di motivazione sulla ragione per la quale ha ritenuto di considerare inammissibile il costo per la canalizzazione e l'allaccio alla rete fognaria, pur avendo l'Ymca fatto presente che tali opere sono necessarie per rendere usabile l'immobile e che il certificato di abitabilità costituisce il presupposto del collaudo ai fini della concessione del finanziamento regionale”*.

Premesso che la Federazione ricorrente fa ivi riferimento alla voce di costo di cui al punto 17) della determinazione impugnata, inerente lo smaltimento acque bianche e nere, basti ribadire, al riguardo, quanto già si è osservato in relazione alle doglianze oggetto del primo motivo di ricorso, dal tenore sostanzialmente identico: le stesse sono infondate in quanto possono considerarsi finanziabili le sole opere al servizio dell'immobile ammesso a contributo, per cui non assume rilievo l'osservazione della Federazione ricorrente - secondo cui una realizzazione parziale dell'impianto non avrebbe consentito il rilascio del certificato di abitabilità - in quanto essa potrebbe rilevare, semmai, quale rilievo critico avverso l'iniziale progetto posto a base del finanziamento ed è, invece, irrilevante in questa sede; la determinazione impugnata è, pertanto, correttamente motivata, nella parte in cui quantifica la somma spettante alla Federazione ricorrente in relazione *“alla porzione di immobile ammessa finanziamento”*.

**3.** Con il terzo motivo la Federazione ricorrente deduce la contraddittorietà

della motivazione contenuta nella determinazione impugnata, che utilizzerebbe - quale parametro di valutazione - *“ora il progetto approvato, ora il verbale di concordamento nuovi prezzi, ora il prezziario adottato per la redazione della contabilità, ora un prezziario diverso da quello adottato per la redazione della contabilità”* ed, in particolare, la Regione Piemonte avrebbe ritenuto applicabile il prezziario della C.C.I.A.A. di Milano per la determinazione dei prezzi asseritamente non concordati (punto 20) ma se ne sarebbe discostata sul punto delle assistenze murarie; avrebbe utilizzato il progetto quale parametro per verificare la strumentalità delle opere eseguite (punto 8), ma se ne sarebbe discostata ritenendo ammissibili costi relativi ad opere non presenti nel progetto (punto 9), ovvero non riconoscendo ammissibili opere presenti nel progetto (punto 17), per cui la determinazione impugnata non consentirebbe di comprendere se la riduzione del contributo erogato alla Federazione ricorrente da lire 4.000.000.000 a lire 3.644.800.000 sia dipesa *“dalla rilettura delle voci richiamate nello stato finale”*, ovvero *“dall'adeguamento di alcune di queste ai prezzi unitari previsti dal prezziario opere edilizi delle CCIAA di Milano in vigore nel trimestre gennaio-marzo 1994”*, ovvero ancora *“da non completamento di alcune opere di finitura delle scale e la mancanza dei relativi corrimano, nonché lievi lavori necessari per l'attivazione degli impianti, opere non computate”*.

L'assunto è infondato.

Come già emerge dalla precedente trattazione, infatti, gli asseriti vizi della motivazione non possono assumere rilievo decisivo in quanto la Federazione ricorrente ha, comunque, percepito dalla regione Piemonte una somma

quanto meno non inferiore alle sue effettive spettanze per cui - di fatto - non ha neppure interesse a censurare una presunta contraddittorietà della motivazione.

In ogni caso rileva il Collegio come i diversi criteri di riferimento utilizzati dalla Regione Piemonte al fine di calcolare l'ammissione a contributo delle singole voci non denotino, di per sé contraddittorietà in quanto - per ciò che risulta dagli atti - la stessa Regione non si era vincolata ad un preciso parametro di riferimento ed è quindi perfettamente logico che, agendo in piena discrezionalità, abbia utilizzato, di volta in volta, il criterio più confacente al caso di specie.

4. Con il quarto motivo la Federazione ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per sviamento, assumendo che la Regione Piemonte avrebbe adottato la determinazione impugnata in veste di "Tesoriere" della UE, investito della funzione di erogare fondi comunitari funzionali al raggiungimento di obiettivi specifici già ritenuti meritevoli in sede comunitaria, per cui avrebbe dovuto limitarsi a verificare che l'effettiva realizzazione delle opere in conformità al progetto invece che ridurre l'importo del finanziamento in base ad inesatte valutazioni circa l'ammissibilità di alcune voci di costo.

Neppure questa censura è fondata.

Basti osservare, al riguardo, come l'assunto della Federazione ricorrente non trovi riscontro in alcuna disposizione normativa o provvedimentale; ne deriva che la Regione Piemonte disponeva, nel caso di specie, del normale potere di verifica circa la reale spettanza delle somme richieste dalla Federazione ricorrente, in relazione alle opere eseguite, al valore

razionalmente attribuibile alle stesse, etc.

In tal senso, del resto, già si era espressa questa Sezione con la sentenza n.127/2000, cui fa riferimento la stessa Federazione ricorrente, ove si afferma *“che in sede di accertamento attinente alla seconda fase, quella propriamente liquidativi, l’Amministrazione, al fine di valutare la corrispondenza tecnico-economica delle opere realizzate con il progetto finanziato deve esprimersi anche sulla congruità finale degli importi effettivamente spesi”* .

5. Con la quinta censura, infine, la Federazione ricorrente insta per il risarcimento del danno patito a causa dell’illegittima riduzione del contributo operata dalla Regione Piemonte con la determinazione impugnata.

L’infondatezza di tale richiesta discende in via automatica dalle considerazioni svolte in precedenza, dalle quali risulta la piena legittimità della determinazione impugnata e, pertanto, l’assenza di un danno ingiusto risarcibile in capo alla Federazione ricorrente.

Per quanto precede, il ricorso è infondato e deve, quindi, essere rigettato.

Vista l’istanza depositata dal Consulente Tecnico d’Ufficio presso la Segreteria di questo Tribunale in data 21 ottobre 2004, il Collegio ritiene di dover liquidare gli onorari dell’anzidetto professionista in euro 4.239,50, che vanno posti a carico della Federazione ricorrente, in quanto la CTU è stata disposta su sua richiesta.

Le spese del giudizio vanno poste a carico della Federazione soccombente e vengono liquidate in euro 500.

Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, Sezione II, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la Federazione Italiana delle Associazioni Cristiane dei Giovani - YMCA al pagamento a favore: a) della regione Piemonte delle spese del giudizio, che vengono liquidate in euro 500; b) del consulente tecnico di ufficio ing. Manzone Giuseppe degli onorari, che vengono liquidati in euro 4.239,50.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2005, con l'intervento dei sigg. magistrati:

Giuseppe	CALVO	Presidente
Ivo	CORREALE	Referendario
Antonio	PLAISANT	Referendario - estensore

**Il Presidente**

f.to Calvo

**L'Estensore**

f.to Plaisant



Il Direttore Segreteria II Sezione  
f.to Ruggiero

Depositata in Segreteria a sensi di  
Legge il 15 aprile 2005  
Il Direttore Segreteria II Sezione  
f.to Ruggiero